



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

N. 3 del 21.1.1998

Mercoledì, 21 gennaio 1998

FIRENZE

Esce di regola ogni settimana

Bollettino Ufficiale: Via F. Baracca, 88 50127 - Firenze (fax 055 - 4385116)

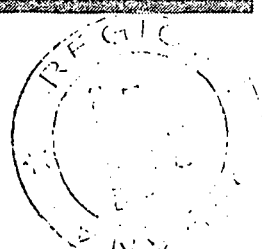
Portineria / Informazionitel. 055 - 4385130

Redazionetel. 055 - 4385151

Ufficio Abbonamentitel. 055 - 4385154

Ufficio Venditatel. 055 - 4385153

Prezzo L. 1.500



Il «Bollettino Ufficiale della Regione Toscana» si pubblica in Firenze, di norma il mercoledì, ed è diviso in tre parti separate:

Nella Parte Prima si pubblicano: tutte le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli organi politici, atti degli organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana.

Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti locali e di Enti pubblici o di altri Enti ed organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli organi politici aventi carattere organizzativo generale, nonché conclusivi di procedimenti amministrativi.

Nella Parte Terza si pubblicano: i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, nonché atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamenti.

Gli avvisi dei bandi di concorso e di gara nonché ogni altro avviso o istanza di enti, di cui sia disposta la pubblicazione dalle norme in vigore, vengono pubblicati, per esteso o per estratto ove previsto, previo versamento sul C/C postale n. 14357503 intestato a:

Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - Via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze dell'importo di L. 49.000 per la prima facciata, L. 35.000 per le facciate successive o parti di esse.

L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo; il mancato invio dell'attestazione, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporteranno la restituzione dell'avviso.

Il testo originale, per esteso o per estratto ove previsto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge (Comuni e Province), e l'altra in carta uso bollo e inviato a: Regione Toscana - Direzione e Redazione del Bollettino Ufficiale - Via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

Il mancato rispetto di quanto sopra esposto comporterà la restituzione dell'avviso.

Il materiale da pubblicare deve pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro il giorno di mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della seconda settimana successiva.

**LE CONDIZIONI DI ABBONAMENTO, I PREZZI E LE TARIFFE PER L'ANNO 1998
SONO RIPORTATI NELL'ULTIMA PAGINA DEL BOLLETTINO.**

SOMMARIO

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1997, n. 385

Comune di Firenze - Variante al PRG -
Deperimetrazione aree protette - Delibera
C.C. di adozione n. 604 del 12.7.1993 inte-
grata dalla delibera C.C. n. 3796 del
13.9.1993. Approvazione con stralci, pre-
scrizioni, inviti e raccomandazioni. pag. 6

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1997, n. 1505

Acquisizione in bilancio di fondi vinco-
lati ed adeguamento di quote regionali di
cofinanziamento comunitari - Art. 91 L.R.
6.5.77 n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni. pag. 7

Dipartimento Politiche Formative e Beni Culturali**U.O.C. Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro**

DECRETO 15 dicembre 1997, n. 7875

Reg. UE 2081/93: ob. 2 (asse 7), ob. 3 (asse 5), ob. 4 (asse 3), ob. 5/B (Sottop. 7, misura 6)
 - O.R.M.L. - Programma di attività 1997 -
 Approvazione schema di convenzione con l'Università di Firenze. pag. 75

Uffici del Genio Civile**Ufficio del Genio Civile di Grosseto**

DECRETO 17 dicembre 1997, n. 8043

Per. 865 del 20.8.97 relativa ai lavori di manut. ordinaria dell'impianto antincendio a servizio delle banchine portuali di Porto S. Stefano. Approvaz. risultato di gara e aggiudicaz. servizio ditta Rosi Alfredo. Approvaz. nuovo quadro economico. " 76

ATTI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1997, n. 1501

Dipartimento dell'organizzazione e delle risorse: modifica di strutture dirigenziali e nomina dei responsabili. " 76

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1997, n. 1502

Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali: modifica di strutture dirigenziali e nomina dei responsabili. " 78

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1997, n. 1503

Dipartimento dello Sviluppo Economico: costituzione di struttura dirigenziale e nomina del responsabile. " 80

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1997, n. 1504

Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici: modifica di strutture dirigenziali. pag. 80

DIPARTIMENTI ED UFFICI REGIONALI

- Dipartimento delle Politiche del Territorio, dei Trasporti e delle Infrastrutture

Protocollo d'intesa per la semplificazione delle procedure concernenti la realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 81 del DPR 616/1977 tra la Regione Toscana e Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Toscana. " 81

SUPPLEMENTI STRAORDINARI**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

Supplemento Straordinario n. 4 al B.U. n. 3 del 21.1.1998

DECRETO 2 dicembre 1997, n. 7469

Approvazione graduatoria fondo speciale abbattimento barriere architettoniche L. 13/89.

DIPARTIMENTI ED UFFICI REGIONALI

- Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà
 Area Servizi Sanitari Territoriali e Ospedalieri

Supplemento Straordinario n. 5 al B.U. n. 3 del 21.1.1998

Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (D.P.R. 484/96). Graduatoria provvisoria, predisposta sulla base degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 484/96, dei medici di medicina generale che aspirano ad essere inseriti, nell'anno 1998, negli elenchi di medicina generale ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 22.7.96 n. 484.

Ritenuto opportuno procedere in conformità alle proposte del coordinatore del dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici;

Visto l'art. 2 lett. g) L.R. 15.3.1996 n. 18 che individua fra gli atti soggetti a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana i provvedimenti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1. di sopprimere, all'interno del dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici, la Unità operativa complessa (U.O.A.) a diretto riferimento del coordinatore denominata "Rapporti esterni";

2. di modificare come segue la declaratoria di attribuzioni del Servizio "Attività generali";

"Supporto alla Presidenza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; cura dei rapporti con la Giunta, con il Consiglio, con il Commissario del Governo, con la Conferenza Stato - Regioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni; atti del Presidente; attribuzioni in materia di persone giuridiche private; nomine e designazioni dei rappresentanti della regione in enti e/o organismi esterni; notifica alla Commissione U.E. di proposte inerenti regimi di aiuti; attività di tutela del consumatore; office automation.

Gestione convenzione per le locazioni degli alloggi destinati ai militari alla Fortezza da Basso; controllo atti Camere di Commercio";

3. di modificare come segue la declaratoria di attribuzioni della U.O.C. "Comunicazione":

"Comunicazione promopubblicitaria e sociale; studi di fattibilità; organizzazione e coordinamento delle relative campagne. Attività di sponsorizzazione e coordinamento delle conseguenti iniziative.

Programmazione e gestione finanziaria dell'attività convegnistica promossa dalla Regione od a cui la Regione aderisce.

Relative relazioni con i soggetti istituzionali esterni. Adesione ad organismi associativi delle Regioni";

4. di fissare la decorrenza della presente deliberazione dal 1.1.1998;

5. di far pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'Assessore Segretario

Il Coordinatore
Valerio Pelini

DIPARTIMENTI ED UFFICI REGIONALI

- Dipartimento delle Politiche del Territorio, dei Trasporti e delle Infrastrutture

Protocollo d'intesa per la semplificazione delle procedure concernenti la realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 81 del DPR 616/1977 tra la Regione Toscana e Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Toscana.

PREMESSO

- che nell'ambito dell'iniziativa di coordinamento promossa dal Commissariato del Governo nella Regione Toscana, congiuntamente alla Prefettura di Firenze, alla Presidenza della Giunta Regionale Toscana, al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, ai sensi dell'art. 13 della legge 23.08.1988 n. 400 è stato individuato l'obiettivo di razionalizzare i procedimenti autorizzativi di opere d'interesse statale realizzati secondo le procedure previste dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e dal D.P.R. 18.04.1994 n. 383, nonché quelli di cui alle leggi 17.05.1985 n. 210 e 15.12.1990 n. 385 in materia di infrastrutture di trasporto, tenuto conto ad oggi delle intervenute norme di razionalizzazione della P.A. di cui alla legge 15.05.1997 n. 127;

PREMESSO

- che la Segreteria Tecnica costituita per dare attuazione alla suddetta iniziativa, in collaborazione con gli Uffici del Provveditorato alle OO.PP. e della Regione Toscana preposti ai procedimenti suddetti, ha raccolto le conclusioni di una serie di incontri bilaterali di lavoro fra i suddetti apparati tecnico-amministrativi riassunte in un documento di "Criteri di semplificazione dei procedimenti ex art. 81 del D.P.R. 616/77";

VISTO

- il suddetto documento, che raccordando i diversi ambiti legislativi che disciplinano o che influiscono sullo sviluppo e sull'esito dei procedimenti di cui trattasi, propone una organica razionalizzazione degli adempimenti connessi nel rispetto delle leggi vigenti, prospettando una più efficace azione amministrativa ed una più chiara proposizione delle istanze da parte delle amministrazioni preposte.

SI CONVIENE

- di dare attuazione ai "Criteri di semplificazione dei procedimenti ex art. 81 del D.P.R. 616/77" di cui all'allegato documento, impegnando i rispettivi apparati organizzativi a darvi attuazione, esercitando nel contempo una adeguata informazione e sensibilizzazione delle amministrazioni assoggettate ai procedimenti in oggetto.

- di rendere notizia dell'iniziativa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dei LL.PP., al Ministro dei Trasporti ed al Ministro degli Affari Regionali, per il necessario coordinamento a livello nazionale.

Regione Toscana

*Provveditorato Regionale
alle Opere Pubbliche della Toscana*

Allegato

Opere statali da sottoporre all'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 18.04.1994 n. 383. Criteri di semplificazione dei procedimenti.

CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI EX ART. 81 D.P.R. 616/77

1. Premessa

Alla luce delle normative che incidono sui procedimenti di intesa Stato-Regione ex art. 81 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e tenuto conto del ruolo assunto dal Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana in virtù delle disposizioni di cui all'art. 17 comma 6.2 della legge 15.05.1997 n. 127, il presente documento definisce i criteri operativi che saranno assunti dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche e dalla Regione Toscana nello svolgimento dei suddetti adempimenti, ai quali le amministrazioni statali e gli altri organismi concessionari, sono invitati ad attenersi. Resta ferma la competenza del Ministero dei Trasporti in relazione ai procedimenti previsti dalle leggi 17.05.1985 n. 210 (art. 25) e 15.12.90 n. 385 (art. 7)

Il fondamento giuridico del procedimento d'intesa Stato-Regione discende dall'art. 81 del D.P.R. 616/77 che stabilisce la completezza dello Stato all'approvazione di opere di proprio interesse ovvero ricadenti su aree del demanio, autorizzazione questa, che **sostituisce l'istituto della "concessione" di cui all'art. 1 della legge 28.1.1977 n. 10** ed ogni altra forma di autorizzazione edilizia; tale fattispecie tuttavia non esclude che debbano essere acquisite tutte le altre prescritte autorizzazioni previste da normative statali o regionali di settore.

Con l'emanazione del D.P.R. 18.04.94 n. 383 e della successiva legge 15.05.1997 n. 127 sulla "semplificazione amministrativa" l'istituto dell'intesa ex art. 81 è stato sostanzialmente innovato con l'introduzione di due principali fasi procedurali:

1. Accertamento di conformità urbanistica (art. 2 D.P.R. 383/94) che nel caso di favorevole esito in rapporto al piano ed alle norme urbanistiche comunali vigenti ed in rapporto agli strumenti di pianificazione provinciale (P.T.C.) o della Regione (P.I.T.), consente la conseguente formalizzazione dell'intesa che autorizza l'esecuzione dell'opera.

2. Conferenza dei servizi, obbligatoriamente convocata per interventi di opere pubbliche di importo superiore ai 30 miliardi (art. 14.bis della legge 241/90, introdotto dalla legge 127/97) oppure qualora l'accertamento di conformità dia esito negativo od anche che l'intesa fra Stato e Regione non si perfezioni entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 1 del D.P.R. 383/94.

Il favorevole esito della conferenza nelle diverse fattispecie previste, autorizza l'esecuzione dell'opera anche per quanto in variante al piano ed alle norme urbanistiche vigenti, od anche agli strumenti di pianificazione sovracomunale.

In coerenza con i principi di snellimento già enunciati dal Ministero dei LL.PP. con la circolare **n. 363 del 9.4.1990**, e con le stesse disposizioni della legge 15.05.1997 n. 127, che tendono ad estendere alla procedura dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 le intervenute, molteplici disposizioni di legge per lo snellimento degli adempimenti autorizzativi in materia urbanistico-edilizia, è **riconosciuta alle Amministrazioni Statali una funzione di autoregolamentazione** nell'accertamento di conformità delle opere di rispettiva pertinenza, sottraendole nel caso, all'obbligo dell'ordinario procedimento d'intesa previsto dall'art. 81 del D.P.R. 616/77, sostituendolo con una autodenuncia di attività simile a quella prevista dall'art. 2 della legge 23.12.1996 n. 662.

Rimane comunque l'obbligo dell'esercizio, da parte del Sindaco del Comune in cui si effettua l'intervento, della **attività di vigilanza e controllo** urbanistico-edilizio, prescritta dall'art. 5 della legge 28.2.85 n. 47 e da parte della Regione dei compiti di coordinamento ed indirizzo, nonché di eventuale surroga.

Premesso quanto sopra, i criteri operativi che seguono richiamano e sostituiscono quelli precedentemente notificati.

2. Classificazione delle opere.

Per l'individuazione delle opere regolate dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alle seguenti categorie:

a) Opere puntuali o di intervento edilizio

1. Interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge 457/78 o lettera A) dell'allegato alla L.R. 59/80;

2. Interventi non sostanziali di cui all'art. 4, comma 7 del decreto legge 05.10.1993 n. 398, convertito con legge 04.12.93 n. 493, così come modificato dall'art. 2, comma 60 della legge 23.12.1996 n. 662, come così specificati:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definite alle lettere b) e c) dell'art. 31 della legge 457/78 o lettere B), C) e D1. dell'allegato alla L.R. 59/80, nonché opere di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7 della legge 94/82;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe od ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

e) opere interne di singole unità immobiliare che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

f) impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

g) varianti ad autorizzazioni ex art. 81 del D.P.R. 616/77 già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso, la categoria edilizia e non alterino la sagoma e che non violino le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

h) parcheggi di pertinenza del sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

3. Interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 31 della legge 457/78 o lettere D2. e D3. dell'allegato alla L.R. 59/80;

4. Nuove opere di edificazione, di ampliamento di edifici esistenti, di sistemazione urbanistica, o comprese fra quelle di cui alla lettera E) dell'allegato alla L.R. 59/80.

b) Opere lineari o di vasta portata territoriale

1. manutenzione ordinaria, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di opere di finitura, per il mantenimento dell'efficienza e della sicurezza degli impianti e delle **strutture esistenti**;

2. manutenzione straordinaria, opere di risanamento, recupero e ristrutturazione di **strutture esistenti**, necessarie per il rinnovo, il consolidamento e la protezione nonché la sostituzione di parti anche strutturali, senza variazione delle caratteristiche di classificazione funzionale della struttura, eseguite nell'ambito dei percorsi e dei perimetri delle strutture stesse o loro fasce di rispetto, così come definite dagli strumenti urba-

nistici comunali o quelle di cui al D.M. 01.04.1968 ed al D.P.R. 11.07.80 n. 753. Nel presente ambito tipologico rientrano anche le opere accessorie per la realizzazione di aree di sosta, recinzioni, segnaletiche, arredi ed impianti tecnologici, con eventuali manufatti, per una volumetria massima di 30 mc, necessari alla sicurezza di esercizio od al decoro di strutture esistenti, eseguite nell'ambito dei percorsi e dei perimetri delle infrastrutture stesse o loro fasce di rispetto, nonché interventi tendenti all'ammodernamento od all'adeguamento di **strutture esistenti**, necessari ai fini della sicurezza e dell'efficienza degli impianti comprese le varianti geometriche di tracciato, senza variazione delle caratteristiche di classificazione funzionale della infrastruttura, eseguite nell'ambito dei percorsi e dei perimetri delle strutture stesse o loro fasce di rispetto;

3. nuove opere, consistenti nella creazione di nuove strutture precedentemente non esistenti, o che si configurino in **modifiche sostanziali** di preesistenti strutture o che comportano un loro potenziamento con differente classificazione delle stesse, quali adeguamenti funzionali delle opere d'arte con potenziamento della capacità portante dell'infrastruttura.

3. Opere non assoggettate all'intesa

Fermo restando che per le opere di ordinaria manutenzione, di cui ai punti a)1 e b)1 del precedente paragrafo 2., non è richiesto alcun adempimento, in linea generale **non sono assoggettati alla ordinaria procedura di cui all'art. 81 del D.P.R. 616/77**, secondo il regolamento approvato con D.P.R. 18.04.1994 n. 383, gli interventi sull'edilizia esistente, così come definiti al p.to a)2 del precedente paragrafo nonché le categorie di opere di cui al successivo punto b)2.

Le suddette opere sono subordinate soltanto alla **"denuncia di inizio di attività"** come all'art. 4, comma 7 del citato decreto legge 5.10.1993, n. 398.

Al fine peraltro di poter consentire l'esercizio, da parte dei Comuni di pertinenza, della stessa Regione e dello Stato, delle precipue competenze in materia di **controllo dell'attività urbanistico-edilizia** ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 28.2.85 n. 47, i proponenti dell'iniziativa devono, prima dell'inizio dei lavori, inviare ai Comuni di competenza una **dettagliata comunicazione**, corredata di adeguati elaborati grafici di chiara identificazione delle opere che si intendono realizzare e della loro categoria in base alla suddetta ripartizione, menzionando specificatamente ogni eventuale sussistenza di vincoli o prescrizioni normative e dei relativi adempimenti intrapresi e delle autorizzazioni acquisite.

Copia della detta comunicazione, deve essere

inviata per conoscenza anche alla Regione Toscana che in ogni caso potrà richiedere copia della documentazione di progetto e dei relativi atti autorizzativi.

Dopo il ricevimento della detta documentazione da parte dei suddetti destinatari, **può essere dato avvio alle opere**, ferma restando la facoltà di verificare la effettiva appartenenza delle opere alle categorie a2. e b2. da parte del Comune stesso o della Regione, entro il termine di 30 gg. dalla acquisizione della detta comunicazione e dei relativi elaborati al rispettivo protocollo.

In assenza o nel caso di tardiva presentazione, rispetto all'inizio dei lavori, della suddetta comunicazione, o nel caso di accertate difformità delle opere comunicate, il Sindaco, ai sensi dell'art. 5 della legge 28.2.1985 n. 47, deve informare immediatamente il Presidente della Giunta Regionale ed il Ministro dei Lavori Pubblici, ai quali spetta, d'intesa, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 della legge medesima.

Preme evidenziare che il comma 8 del succitato art. 4 del decreto legge 5.10.1993, n. 398 esclude la possibilità di ricorso alla facoltà di semplice denuncia di attività per quegli **interventi che risultino assoggettati a vincoli di carattere paesaggistico, ambientale o storico** riconducendoli di conseguenza alla "autorizzazione edilizia" di cui all'art. 48 della legge 457/1978 o nel caso a "concessione edilizia", nel cui ambito rimane l'obbligo di acquisire le previste autorizzazioni sotto i detti profili. Tale circostanza normativa, volta ad un più attento controllo dell'attività urbanistico edilizia che presenta implicazioni di carattere vincolistico, lascia comunque la facoltà di ricorso ad un istituto autorizzativo semplificato quale l'autorizzazione edilizia, che nella fattispecie di opere d'interesse statale non appare però previsto dalla specifica normativa ex art. 81, che prevede invece due sole fattispecie autorizzative (cfr. Circ. LL.PP. 363/90), distinte dalla rilevanza urbanistico edilizia degli interventi, e cioè l'assoggettabilità o meno delle opere al procedimento d'intesa.

In definitiva si ritiene che per le opere d'interesse statale, che rientrano fra gli interventi compresi fino all'autorizzazione edilizia, ovvero nelle suddette categorie non assoggettate al normale procedimento d'intesa, possa comunque essere fatto ricorso alla richiamata **"denuncia di inizio di attività"**, anche nel caso di appalesati vincoli del tipo suddetto, fermo restando l'obbligo, da parte del soggetto proponente di acquisire preventivamente i prescritti nulla osta dei competenti organismi, allegandoli alla documentazione illustrativa dell'intervento stesso.

4. Procedimento d'intesa

Nel normale procedimento d'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, al quale sono comunque assoggettate le opere di cui ai punti a)3, a)4, e b)3 del paragrafo 2., le Amministrazioni Statali di iniziativa o altri soggetti abilitati, secondo le disposizioni di all'art. 14.ter della legge 241/90, introdotto dalla legge 127/97, presentano istanza di verifica di conformità al **Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Toscana**, o nel caso, al **Ministero dei LL.PP.**

Le suddette istanze presentate secondo le disposizioni di cui all'**allegato A**, corredate dei relativi elaborati, dopo una prima verifica di completezza degli atti, vengono trasmesse da parte del Provveditorato o dal Ministero, **alla Regione Toscana**, ai fini dell'intesa di conformità urbanistico edilizia di cui all'art. 2 del D.P.R. 383/94. Il Provveditorato od il Ministero inoltre, al fine di un più semplice e rapido sviluppo dei procedimenti, trasmettono copia completa della istanze anche **alle province ed ai comuni interessati**, per i pareri di competenza, che dovranno essere resi, entro il termine di 30 gg. dal ricevimento, alla Regione Toscana - Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali, in adempimento del disposto di cui all'art. 2 della L.R. 16.01.1995 n. 5.

In particolare le **competenze** alle quali le Amministrazioni suddette sono tenute ad adempiere riguardano:

Per il Provveditorato Regionale alle OO.PP.

- la ricezione in prima istanza delle richieste di verifica d'intesa ed il relativo controllo formale degli atti, nonché la trasmissione alle altre amministrazioni interessate di copia completa della documentazione;

- la convocazione della eventuale "Conferenza dei Servizi" prevista dall'art. 3 del D.P.R. 383/94 e la sua formalizzazione conclusiva;

- la segnalazione al Ministero dei LL.PP. di eventuali abusi od omissioni accertate ai sensi dell'art. 5 della legge 47/85.

- Per la Regione Toscana

- la preventiva verifica circa la ricorrenza delle condizioni di V.I.A. di cui alla legge 08.07.1986 n. 349 e D.P.C.M. 10.10.1988 n. 377 (VIA nazionale); ovvero alla L.R. 18.04.1995 (VIA regionale);

- la verifica di conformità degli interventi sia in rapporto agli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, avvalendosi delle relative amministrazioni interessate, sia in rapporto agli atti di programmazione e pianificazione regionale;

- la verifica di compatibilità degli interventi in rapporto al "Sistema Regionale delle Aree Protette" di cui a deliberazione del C.R. n. 296 del 19.07.1988, tenuto conto delle speciali disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 11.04.95 n. 48;

- la verifica delle condizioni di cui alla deliberazione del C.R. n. 230 del 21.06.1984 in materia di "Rischio Idraulico";

- la verifica circa la ricorrenza delle condizioni di cui alla L.R. 17.12.1992 n. 55 relativa all'individuazione di cave di prestito per la realizzazione di OO.PP. ovvero delle LL.RR. 17.10.1994 n. 75 e 11.04.1995 n. 48 relative all'individuazione dei siti di cava per opere pubbliche cantierabili.

Per le Province

- la verifica di compatibilità degli interventi in rapporto agli strumenti di pianificazione provinciale, ancorchè soltanto adottati;

- il rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge 30.12.1923 n. 3267.

Per i Comuni

- la verifica di compatibilità degli interventi in rapporto al piano ed alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;

- l'eventuale rilascio del nullaosta paesaggistico ex art. 7 della legge 29.06.1939 n. 1497 sulla "protezione delle bellezze naturali" ovvero per le categorie di beni di cui alla Legge 08.08.1985 n. 431 in materia di "Zone di Particolare Interesse Ambientale";

- il controllo sull'attività urbanistico edilizia delle Amministrazioni o degli altri organismi concessionari di iniziativa e l'eventuale informativa ex art. 5 della legge 47/85.

La Regione Toscana, entro il termine di 45 gg. dalla richiesta del Provveditorato; provvede a formalizzare i provvedimenti di propria competenza ai fini dell'intesa di cui trattasi.

a) Nel caso di accertata conformità, il Dirigente Responsabile, ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. 07.11.1994 n. 81, emette il relativo decreto comunicandolo al provveditorato alle OO.PP. con duplice copia vistata, degli elaborati di progetto;

b) Nel caso di difformità urbanistica, competono alla Giunta Regionale le determinazioni d'intesa di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/94, tenuto conto delle prerogative del Consiglio Regionale di cui all'art. 3 della L.R. 48/95.

5. Tutela ambientale

Nel caso ricorrano le condizioni di cui al D.P.C.M. 10.08.1988 n. 377 ovvero della L.R. 18.04.1995 n. 68, prima di poter dare conclusione al procedimento di intesa dovrà risultare favorevolmente concluso il relativo **procedimento di V.I.A.**

Qualora ricorrano circostanze di vincolo del tipo sotto indicato, dovranno essere assunti i seguenti criteri:

- Per interventi che ricadono nel "sistema dei parchi e delle aree protette" di cui alla legge 6.12.1991 n. 294, così come attuata dalla L.R. 11.04.1995 n. 49, dovrà essere presentata, con-

giuntamente all'istanza d'intesa anche richiesta di nullaosta all'organismo di gestione del Parco, della Riserva o dell'Area Naturale Protetta d'Interesse Locale interessato e comunque garantito il rispetto delle eventuali salvaguardie vigenti.

- Per interventi che ricadono nel "**sistema regionale dei parchi e delle aree protette**" di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 296, dovrà essere comprovata l'intervenuta verifica di compatibilità degli interventi con la normativa medesima, corredata di adeguata documentazione di inquadramento ambientale, da allegare all'istanza di intesa.

- Per quanto attiene eventuali condizioni di "**rischio idraulico**" dovrà essere presentata verifica di compatibilità degli interventi in rapporto alle prescrizioni di cui alla deliberazione del C.R. n. 230 del 21.06.1984, corredata di adeguata documentazione identificativa (sezioni e piani quotati) degli ambiti A1 e A2 dei corsi d'acqua pubblici interessati e sulle caratteristiche del corpo idrico (morfologia spondale e regime idraulico).

- Gli interventi che comportano opere significative in relazione all'**approvvigionamento o posa a discarica di materiali inerti**, dovranno indicare i quantitativi previsti di tali provviste ed il sistema prescelto, tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 17.12.1992 n. 55 o L.R. 17.10.1994 n. 75 e L.R. 11.04.95 n. 48, nonché di quelle del Decr. Lgs. 05.02.1997 n. 22 e L.R. 12.01.95 n. 4.

Ai fini dell'**applicabilità dei disposti di snellimento** di cui al precedente paragrafo 3., congiuntamente alla denuncia di inizio di attività presentata al comune di pertinenza, dovrà essere data esplicita menzione della **ricorrenza o meno** delle suddette condizioni di vincolo, fornendo, in caso affermativo, copia delle intervenute autorizzazioni di altri organismi ed allegando nel contempo all'istanza **dichiarazione di accertata compatibilità** delle opere alle specifiche norme di cui al precedente capoverso, sottoscritta da professionista abilitato.

Preme infine richiamare che la suddetta "Conferenza" è di norma indetta dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, con sede in Firenze - Via dei Servi, 15, ovvero nel caso di opere d'interesse interregionale, dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 14.ter della legge 241/90.

6. Osservatorio delle OO.PP.

Preme infine richiamare gli adempimenti previsti dalla L.R. 24.10.1989 n. 67 riguardante l'istituzione dell'Osservatorio Regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 8 della legge 17.2.1987 n. 80, ai cui

fini devono essere fornite le prescritte informazioni da parte degli EE.LL. (art. 2) e degli Enti Pubblici (art. 3).

Firenze, 13.06.1997

Allegato A

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana - Firenze

Al Art. 81 D.P.R. 616/77 così come modificato ed integrato dal D.P.R. 383/94

DOCUMENTAZIONE DI CORREDO ALLE ISTANZE

Con circolare n. 4294/25 del 04.06.96 il Ministro dei Lavori Pubblici ha precisato che "la potestà di compiere tutti gli atti diretti al raggiungimento dell'intesa ex art. 81 D.P.R. n. 616/77, ivi compresa la conferenza di servizi indetta ai sensi del D.P.R. n. 383/94, deve intendersi compresa nelle attribuzioni del Provveditore alle OO.PP." per la Toscana relativamente agli interventi di interesse statale ricadenti nell'ambito della propria competenza territoriale e funzionale.

Con l'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha aggiunto in particolare l'art. 14.ter alla L. 7 agosto 1990 n. 241, è stato recepito il contenuto di suddetta circolare con la previsione al secondo comma del nuovo articolo che "La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".

Al fine del raggiungimento di predetta intesa occorre che i soggetti proponenti inviino direttamente al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Toscana, Via dei Servi n. 15, 50122 - Firenze, il progetto definitivo unitamente ad apposita istanza, dalla quale risultino:

1. l'identificazione dell'amministrazione statale proponente o, se trattasi di altro soggetto, il titolo sulla base del quale lo stesso può operare;
2. l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
3. il progettista o i progettisti incaricati;
4. le caratteristiche generali dell'opera e le motivazioni della sua realizzazione.
5. i tempi previsti per l'inizio e la conclusione dei lavori;

6. l'elenco degli elaborati di progetto;

Elaborati da allegare all'istanza al fine di rendere più completa l'istruttoria:

D DESCRITTIVI

a) **relazione tecnico descrittiva**, dalla quale risultino le caratteristiche particolari del progetto che si intende realizzare, comprensiva delle opere di urbanizzazione e della dotazione di standards urbanistici o di attrezzature, quantificati sulla base di criteri oggettivi. Nel caso di edifici, dovranno essere specificati i parametri dimensionali sia nell'esistente che nel nuovo, con relative destinazioni d'uso.

La relazione dovrà altresì indicare:

1. che siano state rispettate le norme sul procedimento di V.I.A. di cui alla L. 8 luglio 1986 n. 349 e D.P.C.M. del 10 ottobre 1988 n. 377, o, se del caso, di cui alla L.R. 18 aprile 1995 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
2. se l'area interessata dall'intervento rientri in quelle a rischio idraulico di cui alla delibera del C.R. del 7.12.94 n. 230 del 1995;
3. se sono state rispettate le prescrizioni normative in materia di sicurezza ed igienicità delle opere, di barriere architettoniche e di dotazione di parcheggi.
4. le modalità del reperimento dei materiali inerti e delle discariche con indicazione delle proposte aree di prelievo e di deposito, specificando i quantitativi totali dei materiali medesimi previsti per l'esecuzione delle opere. Qualora si renda necessaria l'apertura di cave di prestito dovranno essere rispettate le norme di cui alla L.R. 17 dicembre 92 n. 55, alla L.R. 17 ottobre 1994 n. 75 ed alla L.R. 11 aprile 95 n. 48.

Nel caso di **infrastrutture lineari**, la relazione dovrà dare ragione del tracciato prescelto, nonché dell'ubicazione delle principali opere d'arte, illustrando le scelte effettuate:

- sotto il profilo territoriale, ambientale e paesaggistico, tenuto conto dei vincoli in essere;
- per l'adattamento dell'opera alle condizioni orografiche, geologiche ed idrauliche del terreno;
- circa l'utilizzo dei materiali inerti, e di materiali di costruzione, specificando se prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime o secondarie in conformità dell'art. 8 della Legge regionale 19.08.88 n. 60;

b) **relazione geologica e geotecnica** a firma di un professionista abilitato che si esprima sulla fattibilità dell'opera nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988.

c) **relazione paesaggistica e/o ambientale**, da allegare per i casi che determinano implicazioni in tal senso, dalla quale risulti uno studio della

situazione esistente, commisurato ai sussistenti livelli di tutela in atto ed alla rilevanza degli interventi, con una descrizione delle opere che saranno eseguite, con specifico riferimento alle modificazioni ambientali introdotte e con una previsione dettagliata dei ripristini e delle opere mitigatrici che saranno attuate.

d) relazione idraulica che contenga la dichiarazione di fattibilità dell'opera in relazione all'individuato rischio idraulico, con l'indicazione del livello del rischio stesso;

II) GRAFICI E CARTOGRAFICI

Gli elaborati progettuali dovranno avere chiaramente indicata sul frontespizio la data e la firma del progettista e del funzionario responsabile dell'ente proponente.

a) elaborati di localizzazione ed inquadramento territoriale dell'intervento, sia a livello planimetrico che a livello topografico, possibilmente corredati di estratti di piano urbanistico vigenti, e, nel caso, di carte tematiche dei vincoli esistenti, carte pedologiche e geomorfologiche, ecc..

Nel caso di infrastrutture lineari dovrà essere prodotto una corografia (scala 1:25000) con indicazione dei perimetri delle "aree protette regionali" di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 296/1988.

b) elaborati di progetto di dettaglio (in scala opportuna), sufficienti alla identificazione planovolumetrica di destinazione d'uso, accessibilità e funzionalità delle opere.

Nel caso di interventi su manufatti preesistenti, dovrà essere presentata documentazione dello stato attuale, modificato e sovrapposto.

Ove si tratti di strutture ferroviarie o stradali, si intendono qui richiamate anche le vigenti relative istruzioni tecniche alle quali gli elaborati dovranno essere conformati.

Nel caso di infrastrutture lineari od altre grandi opere dovrà essere, in particolare, prodotta la seguente documentazione:

- planimetrie e profili longitudinali nonché sezioni trasversali, caratteristiche e sezioni tipo con sovrapposizione fra stato attuale e modificato;
- piante, sezioni e prospetti delle opere d'arte principali.

La suddetta elencazione, di carattere indicativo, non esclude che possa essere presentata, o richiesta, ulteriore o differente documentazione a seconda dei casi che si prospettano.

Infine si precisa che tutta la documentazione dovrà essere prodotta in tanti originali e/o copie conformi per quanti sono gli enti interessati (Comuni, Province ed altri enti), più ulteriori quattro

copie conformi, tre delle quali saranno trasmesse, a cura del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Toscana di Firenze, alla Regione Toscana.

B) Opere non assoggettate all'intesa di cui al punto A): c.d. regime semplificato.

Si precisa che non rientrano nella procedura di cui art. 81 D.P.R. 616/77 e D.P.R. 383/94 gli interventi che, in base alla vigente normativa (cfr. da ultimo l'art. 2 comma 60 della l. 23.12.96 n. 662 che ha modificato l'art. 4 del D.L. 5.10.93 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.93 n. 493), sono subordinati alla semplice denuncia di inizio attività.

Pertanto, per le suddette opere è demandata alle stesse amministrazioni statali di iniziativa, la valutazione se le stesse rientrino nelle tipologie e nei limiti fissati dalla legge.

La denuncia di inizio di attività, effettuata a norma dell'art. 4 comma 11 della L. 4.12.93 n. 493, nel testo modificato dalla citata L. 23.12.96 n. 662, dovrà essere indirizzata al Comune interessato dall'intervento ed alla Regione Toscana affinché possano esercitare le precipue competenze in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 28.2.85 n. 47.

Nessuna comunicazione dovrà essere invece inoltrata a questa Amministrazione, che, se il caso, a norma dell'art. 5 della L. 47/85, verrà informata direttamente dal sindaco competente per territorio.

Il comma 8 del citato art. 4 subordina altresì il ricorso alla denuncia di inizio attività all'assenza di vincoli di carattere paesaggistico, ambientale o storico sugli immobili interessati dall'intervento. In questi casi deve richiedersi, a norma dell'art. 48 L. 5 agosto 1978 n. 457 (così come integrato dall'art. 7 della L. 25.03.82 n. 94), la c.d. "autorizzazione edilizia". Tuttavia suddetto istituto autorizzativo semplificato esula dalla previsione normativa dell'art. 81 D.P.R. 616/77, poichè gli interventi per i quali è previsto, per il loro carattere prettamente edilizio, non incidono sull'assetto del territorio nazionale (cfr. circolare Min. LL.PP. 363/90).

Pertanto si ritiene che per le opere di interesse statale, che rientrano fra gli interventi fino all'autorizzazione edilizia, possa comunque essere fatto ricorso alla richiamata "denuncia di inizio attività" a condizione però che l'istante acquisisca preventivamente i prescritti nulla osta degli enti competenti che dovranno essere allegati alla documentazione di cui al comma 11 del citato art. 4.